

Luglio 2020

Oggetto: Decreto Legge n. 03/2020 convertito in Legge n. 21/2020. Riduzione della pressione fiscale.

Dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il **bonus 80 euro** (comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. bonus Renzi) risulta abrogata.

Per le **prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020**, sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, **alternative tra loro**: un “**Trattamento Integrativo**” e un “**Ulteriore detrazione fiscale**” (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020). Analogamente a quanto previsto per il bonus 80 euro, anche le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti di **reddito complessivo annuo** prodotto dal lavoratore e sono **riconosciute in automatico** dal **sostituto d’imposta** sulla base dei dati in suo possesso.

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Si tratta di un **bonus** che spetta, per le **prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020**, ai titolari di

- **reddito complessivo annuo non superiore a euro 28.000;**
- **IRPEF lorda**, al netto delle Altre detrazioni (di cui all’art. 13, comma 1, TUIR), **positiva**.

Il trattamento integrativo ammonta a

- **600 euro per l’anno 2020** (semestre luglio-dicembre)
- **1.200 euro** a decorrere dall’anno 2021

e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Ulteriore detrazione fiscale

Ai titolari di **redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000**, per le **prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020**, viene, invece, riconosciuta un’ulteriore **detrazione fiscale** sull’IRPEF lorda (in questo caso, il beneficio non consiste in un bonus erogato in busta paga bensì in una riduzione dell’imposta dovuta).

L’importo della detrazione varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo: da poco meno di 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore (euro 28.000) si riduce progressivamente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.

L’importo spettante è **rapportato al periodo di lavoro** ed è **erogato in via automatica** dal sostituto d’imposta (**datore di lavoro**) ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di **conguaglio**, il sostituto d’imposta **verifica la spettanza** del trattamento integrativo e, qualora rilevi la **non spettanza**, provvederà al **recupero in busta paga** dell’intero importo.

L’importo spettante in base alla situazione specifica di ciascun lavoratore sarà riportato sul cedolino paga alla voce:

-5201 Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

-5300 Ulteriore detrazione fiscale

Le regole di spettanza sono le stesse dell'abrogato bonus Renzi e, pertanto, il personale dipendente dovrà essere invitato a prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni personali che possano incidere sulla spettanza del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale.

Pertanto, coloro che

1. possiedono ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dal datore di lavoro (redditi da fabbricati fatta eccezione del reddito per l'abitazione principale, redditi da terreni, redditi da lavoro autonomo, di capitale, d'impresa, redditi diversi, altri redditi da lavoro dipendente e/o assimilati);
2. sono occupati a tempo parziale e abbiano in corso un ulteriore rapporto di lavoro;

dovranno darne **tempestiva comunicazione, al fine di consentire la corretta determinazione del beneficio fiscale effettivamente spettante.**

Nel ringraziarVi per l'attenzione, Vi informiamo che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti su quanto esposto nella presente e per conoscere le Vostre intenzioni.

Buon lavoro.

Duraccio Consulenti Del Lavoro S.r.l. – S.t.P.